N.

Comune di

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **Istituzione e determinazione dell'importo dei Contributi amministrativi dovuti per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e per le richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo (articolo 1, commi 636,637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207)**

L'anno **[omissis]** addì **[omissis]** del mese di **[omissis]** alle ore **[omissis]** presso la Sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta nelle persone dei Sigg.:

**[omissis]**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Viste:

* la deliberazione di G.C. n. **[omissis]** con la quale è stata approvata la bozza di DUP 2025-2027 disponendo la presentazione al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione, avvenuta con deliberazione di C.C. n. **[omissis]**;
* la deliberazione di C.C. n. **[omissis]** con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;
* la deliberazione di Giunta Comunale **[omissis]** con la quale è stato approvato il

P.E.G. per il triennio 2025-2027 e si è provveduto all’assegnazione, agli incaricati di elevata qualificazione, delle risorse finanziarie di rispettiva competenza;

* le deliberazioni di G.C. **[omissis]** con le quali è stato approvato ed aggiornato il PIAO per il triennio 2025-2027;

Premesso che la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha stabilito all’articolo 1 quanto segue:

* comma 636. *“I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli*

*articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71”*;

* comma 637. *“I Comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni”*;
* comma 638. *“Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai Comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal Comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo*”;

Atteso che le disposizioni sopra richiamate prevedono la possibilità per i Comuni di introdurre un contributo amministrativo:

* per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (di cui alla circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 1991 e seguenti);
* per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente;

Dato atto che:

* *negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e le attività ad essi collegate (come la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche risalenti nel tempo) hanno impegnato in misura crescente l’Ufficio dello stato civile del Comune in attività sostanzialmente gratuite per i richiedenti, ma che producono costi diretti e indiretti per l’Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;*
* le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, ai sensi dell’art. 1 della L. 91/1992 e dell’art. 1 della L. 555/1912 (norma abrogata, ma comunque applicabile in relazione ai fatti che si sono verificati durante la sua vigenza), richiedono infatti accurate valutazioni di ordine giuridico, che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente dalla costituzione del Regno d’Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

Evidenziato che i Comuni, oltre alla facoltà di introdurre il contributo, possono anche determinare l’entità del contributo stesso:

* nel limite di euro 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
* nel limite di euro 300,00 per ciascun atto nel caso di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo;

Considerato che la gestione delle richieste di cui sopra comporta un notevole carico di lavoro per gli uffici di stato civile, stante la necessità di svolgere un gran numero di accertamenti, tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all’estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana;

Ritenuto conseguentemente opportuno assoggettare:

* le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune da cittadini stranieri di ceppo italiano ai sensi della L. 91/1992 o della L. 555/1912 (con riferimento al procedimento di cui alla circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8.04.1991) al pagamento di un contributo amministrativo *pari ad euro 600,0*0 per ciascun richiedente maggiorenne;
* le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo *pari a euro 300,00 per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto ad euro 200,00* *nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l’anno di formazione dell’atto di stato civile ed il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l’atto si riferisce;*

Precisato che:

* il contributo istituito ai sensi del comma 636 della L. 207/2024 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
* i contributi istituiti ai sensi dei commi 636 e 637 della citata L. 207/24 sono dovuti per la presentazione delle istanze di riconoscimento e/o di certificazione, di cui condizionano la procedibilità, e dovranno pertanto essere versati all’Ente a cura dell’interessato, nelle forme definite con successiva determina [PagoPA, bonifico, etc], contestualmente all’invio della domanda, a pena di improcedibilità della medesima;
* il contributo di cui al comma 636 è dovuto indipendentemente dal fatto che l’istanza di riconoscimento abbia esito positivo o negativo; pertanto l’importo versato non sarà restituito in caso di rigetto della domanda;
* il contributo di cui al comma 637 non costituisce un “diritto” sul certificato o sull’estratto (come i diritti di segreteria) e, pertanto, deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo o negativo; di conseguenza, non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
* il contributo di cui al comma 637 si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestino l’inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;
* il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, ed altresì indipendentemente dal fatto che la stessa sia formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
* i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 638, L. 207/2024;
* i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e, in particolare, restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
* non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637, L. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
* i contributi amministrativi istituiti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. 91/1992, di spettanza del Ministero dell’Interno;
* il presente provvedimento non modifica i termini dei procedimenti cui afferiscono i contributi in questione;

Dato atto che l’art. 42 comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 individua fra le competenze del Consiglio l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, di modo che la determinazione delle tariffe è attribuita alla Giunta comunale quale organo a competenza residuale ai sensi dell’art. 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta, quindi, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

Rilevato che la facoltà per i Comuni di istituire la contribuzione in argomento è stata introdotta con la Legge di Bilancio dello Stato 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale n. 305 del 31/12/2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025, allorché questo Comune aveva già approvato, nei termini di legge, il proprio Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

Dato atto che, per quanto sopra, sarà necessario, con apposita e successiva deliberazione, variare il Bilancio di previsione e il P.E.G. 2025/2027, istituendo apposito capitolo di entrata e di spesa con uno stanziamento che sarà opportunamente valutato sulla base della stima del numero di richieste storicamente presentate negli ultimi 2 anni, considerando anche l’impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente provvedimento;

Visti:

* l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, il quale prevede che il termine per deliberare aliquote e tariffe *“è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione”* (per l’anno 2025, il 28 febbraio, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2024);
* l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento”*;

Acquisiti:

* il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area …………. ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e *dell’art. …… del vigente regolamento dei controlli interni*, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
* il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e *dell’art. …… del vigente regolamento dei controlli interni*, in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non sussiste la situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;

Richiamato l’art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale: *"Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata; Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui trascritte;
2. di istituire i contributi previsti dall’art. 1, commi 636 e 637, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), determinandone l’entità come segue:
	* *euro 600,00* per ciascun richiedente maggiorenne nel caso di domande di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (c.d. iure sanguinis), presentate ai sensi della L. 91/1992 e/o della L. 555/1912;
	* *euro 300,00* per ciascun certificato o estratto di stato civile, per riassunto o per copia integrale, formato da oltre un secolo e relativo a persone diverse dal richiedente, la cui richiesta sia stata corredata dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce;
	* euro *300,00* per ciascun certificato o estratto di stato civile, per riassunto o per copia integrale, formato da oltre un secolo e relativo a persone diverse dal richiedente, la cui richiesta non sia stata corredata dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce;
3. di attribuire all’Ufficio Servizi Demografici/Stato Civile la responsabilità del procedimento di che trattasi;
4. di stabilire che:
	* il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande e dovrà avvenire ……………………………….;
	* il contributo istituito ai sensi del comma 636 della L. 207/2024 è dovuto indipendentemente dal fatto che l’istanza di riconoscimento abbia esito positivo o negativo; l’importo versato non sarà, pertanto, restituito in caso di rigetto della domanda;
	* il contributo sulla certificazione istituito ai sensi del comma 637 della L. 207/2024 deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo o negativo;
	* il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, e dal fatto che essa sia formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
	* il contributo di cui al comma 637 si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestino l’inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;
	* il presente provvedimento non modifica i termini dei procedimenti cui afferiscono i contributi in questione.
5. Di provvedere con successivo e separato atto, adottato in via d’urgenza dalla Giunta Comunale (art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000), ad apportare al bilancio di previsione 2025/2027 le opportune e conseguenti variazioni di bilancio;

Con successiva e separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l’immediata applicabilità della contribuzione istituita.

Letto, confermato e sottoscritto.

[OMISSIS]